

Modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riconoscimento di accrediti figurativi a favore della donna lavoratrice

Onorevoli Senatori. – In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008, nella causa C-46/07, con la quale fu aperta la procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato adeguamento all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico, il Governo presentò un emendamento al decreto-legge anticrisi 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, volto ad aumentare gradualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'età pensionabile delle lavoratrici pubbliche impiegate (si veda l'articolo 22-ter del citato decreto-legge).

L'adeguamento richiesto dalla sentenza della Corte di giustizia europea deve però essere valutato e fare i conti con le condizioni familiari, economiche e assistenziali in cui si trovano ad operare le donne lavoratrici italiane.

A questo proposito è bene fare una serie di considerazioni.

Innanzitutto occorre riconsiderare l'importantissimo e delicato ruolo familiare della donna madre lavoratrice che cresce, educa e cura i propri figli in relazione ai servizi che lo Stato, gli enti locali, gli organismi assistenziali italiani sono in grado di offrirle, raffrontandoli con quelli di altri Paesi europei. Siamo certamente molto indietro. È auspicabile un deciso intervento del Governo e del Parlamento per un adeguamento della legislazione esistente.

Infatti non riconoscere per quanto vale il peso del lavoro e di cura dei figli sostenuto dalle donne lavoratrici significherebbe non riconoscere il valore sociale della maternità e non riconoscere, altresì, le difficoltà che ogni donna affronta quotidianamente nel gestire insieme i tempi del lavoro e quelli della famiglia.

Un altro aspetto, altrettanto importante sul quale ragionare, riguarda il dopo, cioè il ruolo sociale che la donna in pensione svolge oggi in campo familiare e nel volontariato (assistenza ai bambini, ai disabili, agli anziani e ai malati).

È fuori discussione ed è ormai acquisito come indispensabile (se ne parla e scrive sempre più diffusamente) il ruolo rappresentato ai giorni nostri dalla presenza dei nonni in ambienti familiari con bambini, considerata l'esigenza di lavoro per entrambi i genitori; un apporto che sarebbe riduttivo considerare solo in termini economici, come ha voluto sottolineare anche il Papa nel suo intervento in data 26 luglio 2009.

Altrettanto importante è l'apporto che offrono le moltissime donne in pensione, che si dedicano volontariamente alla cura e all'assistenza dei soggetti malati o più anziani. Un servizio questo che solo in parte viene svolto nelle strutture pubbliche. In misura prevalente esso viene svolto nelle strutture private o in ambito familiare e ha il merito di offrire un'assistenza di qualità, i cui costi né lo Stato né i familiari sarebbero in grado di sostenere.

Queste ed altre considerazioni andrebbero fatte e approfondite a partire dalle carenze dei servizi sociali fino all'assenza di una adeguata legislazione che tuteli maggiormente il periodo della maternità durante l'attività lavorativa.

Sono gli interventi a favore della donna lavoratrice che aprono la porta ad una buona riforma del sistema pensionistico che preveda, senza penalizzazioni, anche l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne.

Su questa linea si colloca il presente disegno di legge che, accogliendo anche la richiesta di intervento rivolto a Parlamento e Governo da parte del Consiglio della provincia autonoma di Bolzano di creare le basi giuridiche affinché vengano riconosciuti ai fini pensionistici due anni di congedo per maternità per figlio, intende modificare il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Il presente disegno di legge prevede, in particolare: al comma 1, lettera *a*), il riconoscimento di un accredito figurativo di due anni anziché di soli centosettanta giorni nei casi di assenza dal lavoro per i periodi di educazione e assistenza dei figli anche adottivi o affidati; alla lettera *b*) la modifica proposta intende anticipare l'età pensionabile delle donne lavoratrici di due anni per ogni figlio fino ad un massimo di sei anni in luogo dei quattro mesi per ogni figlio fino ad un massimo di dodici mesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: «fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «naturali e adottivi nonché per i figli affidati fino al sesto anno di età in ragione di due anni»;

b) alla lettera *c*), le parole: «pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «pari a ventiquattro mesi per ogni figlio naturale e adottivo nonché per ogni figlio affidato e nel limite massimo di settantadue mesi» e le parole: «maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni

in caso di tre o più figli» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di due anni per ogni figlio fino al limite di sei anni per tre o più figli.».